Imprese che intendono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale

A decorrere dal 21/12/2021, nasce l'obbligo di effettuare una *comunicazione preventiva* all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, mediante e-mail ad un indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ispettorato del lavoro competente (elenco in calce)

Ambito Oggettivo - La comunicazione interessa i rapporti di lavoro autonomo occasionale, e cioè le prestazioni disciplinate dall'art. 2222 c.c., riferito alla persona che "si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente".

Ambito Soggettivo - Il nuovo obbligo di comunicazione, in quanto introdotto nell'ambito di una disposizione che attiene alla sospensione dell'attività delle imprese, riguarda esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori (Nota INL 29/2022).

Soggetti Esclusi - L'obbligo non si applica a qualsiasi altro soggetto diverso dalle imprese:

- professionisti
- enti non commerciali per quanto attiene l'attività istituzionale.

Con successivo DM saranno individuate eventuali ulteriori modalità di effettuazione della comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

La Comunicazione

Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

Alla luce di quanto precede, la Nota INT n. 22/2022 ha ritenuto che nelle more dell'emanazione del citato DM attuativo la comunicazione vada

effettuata attraverso l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione

Fac-Simile della Comunicazione

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale
Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l'avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 c.c., tra la società, con sede legale in p.IVA/CF
e il sig il
e il sig nato a il e residente in ,
per lo svolgimento delle seguenti attività
La prestazione occasionale verrà resa presso i locali [esempi: studio del Collaboratore – sede
legale del committente, presso la sede produttiva del Committente sita
in via – abitazione del Collaboratore – ecc.] ed inizierà
il
Alla conclusione dei lavori, che si completeranno entro il, il
collaboratore riceverà un compenso pari a euro [il dato
dovrà essere inserito qualora stabilito al momento dell'incarico], al lordo
della ritenuta d'acconto del 20% [30% se trattasi di soggetto non
residente].
Si precisa che:
- la prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti

- l'incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di

nell'ordinaria attività svolta dal committente

orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l'inserimento nell'organizzazione gerarchica del Committente

- la durata individuata dal presente incarico rappresenta il tempo entro il quale le prestazioni verranno rese, senza con questo identificare, nell'intero periodo succitato, la durata continuativa della predetta prestazione lavorativa

Si allega la lettera di incarico. [opzionale]

L'Azienda

Pertanto, la comunicazione può essere inserita nel "corpo" dell'email, senza allegati, contenendo obbligatoriamente:

- a) dati del committente e del prestatore
- b) luogo della prestazione
- c) descrizione sintetica dell'attività
- d) data di inizio della prestazione e presumibile durata (es.: 1 giorno, una settimana, un mese); ove l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
- e) ammontare del compenso (qualora noto al momento dell'incarico)

Indirizzi email degli Ispettorati Territoriali da utilizzare per la comunicazione

- ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Roma.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Sassari.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it

- ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Savona.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Siena.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Sondrio.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Taranto.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Ferrara-Rovigo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Teramo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Firenze.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Terni-Rieti.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Foggia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Torino.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Pavia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Frosinone.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Perugia. occasionali@ispettorato.gov. it
- ITL.Genova.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Trieste-Gorizia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Udine-Pordenone.occasionali@ispettorato.gov.it

- ITL.Piacenza.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Varese.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Potenza-Matera.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Prato-Pistoia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Verona.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Ravenna-ForliCesena.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Vibo Valentia. occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.ReggioCalabria.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Vicenza. occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Rimini.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it
- ITL. Viterbo. occasionali@ispettorato.gov. it